

## Annexo 4 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS

### *Decommissioning della rete in rame*

#### SOMMARIO

1. Premessa .....	1
2. Le modalità di attuazione del processo di <i>switch off</i> ed il Piano di <i>decommissioning</i> di TIM.....	2
3. Il quadro regolamentare relativo al <i>decommissioning</i> della rete in rame di TIM definito con la delibera n. 348/19/CONS .....	4
4. Attuazione dell'art. 50, comma 6 della delibera n. 348/19/CONS: le delibera nn. 34/21/CONS e 238/23/CONS.....	6
5. Attuazione dell'art. 51 della delibera n. 348/19/CONS: la delibera n. 111/21/CIR. 7	
6. Modifica della modalità di applicazione dell'art. 50, comma 5, della delibera n. 348/19/CONS: la delibera di consultazione n. 99/21/CONS .....	7
7. Il nuovo regime regolamentare per il <i>decommissioning</i> della rete in rame di TIM 11	
<i>Appendice: esiti della consultazione pubblica ex delibera n. 99/21/CONS .....</i>	<i>20</i>

#### **1. Premessa**

Il Capo II (*Decommissioning*) della delibera n. 348/19/CONS (la “Delibera”) include l’Art. 50 che disciplina la “*Migrazione dai servizi di accesso offerti da TIM sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra*”, e l’Art. 51 che regola i “*Servizi di accesso alla rete FWA nelle aree in decommissioning*”.

Nel presente Annexo, dopo aver richiamato sinteticamente il contenuto del Piano di *decommissioning* della rete di accesso in rame di TIM (il “Piano”), la relativa regolamentazione definita con i menzionati artt. 50 e 51 della Delibera e le successive delibere dell’Autorità su tale tema (delibere nn. 34/21/CONS e 99/21/CONS), si delinea la nuova regolamentazione del processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM e della relativa migrazione della clientela sulle nuove reti in fibra ottica (*ex art. 50*).

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dei servizi FWA in aree *decommissioning* (*ex art. 51*), si rimanda a quanto previsto nei documenti relativi alla descrizione dei rimedi imposti in capo all’operatore SMP.

## 2. Le modalità di attuazione del processo di *switch off* ed il Piano di *decommissioning* di TIM

L'evoluzione tecnologica e architeturale delle reti di comunicazione elettronica, inclusa quella di TIM, conduce verso modelli FTTCab e FTTB/H in rete di accesso, con trasporto full IP/*Ethernet*, funzionali alla fornitura, al cliente finale, di servizi *Ultra-Broadband* con voce su protocollo IP (VoIP).

La migrazione dai servizi di accesso offerti sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra determina, *inter alia*, l'avvio del processo di *switch off* di una parte delle centrali locali della rete di accesso di TIM (indicato, in alcuni contesti, come *decommissioning*), che consegue alla sostituzione della rete primaria in rame con collegamenti in fibra ottica, nel caso di migrazione verso la rete FTTC, o alla sostituzione sia della rete primaria che della rete secondaria in rame con collegamenti in fibra ottica, nel caso di migrazione verso la rete FTTH. In particolare, grazie alle caratteristiche fisiche del mezzo (fibra ottica al posto del rame), è possibile aumentare notevolmente la lunghezza della tratta primaria tra armadio di strada (o nodo di concentrazione) e l'apparato OLT in centrale locale, consentendo di collegare gli armadi di strada ad un numero inferiore di centrali di accesso locale, permettendo lo spegnimento di numerose delle centrali ad oggi attive per la fornitura dei servizi di accesso.

### Modalità tecnica di attuazione dello *switch off*

Lo *switch-off* della rete in rame si prefigura, per quanto anticipato, attraverso tre potenziali scenari di riferimento:

- **Scenario 1 (aggregazione delle aree di centrale):** le aree armadio attestata ad una sede di centrale locale possono essere collegate in fibra ottica ad un'altra sede di centrale, consentendo la dismissione della prima;
- **Scenario 2 (*switch-off* della rete primaria in rame):** lo sviluppo di un'architettura FTTCab comporta il collegamento in fibra tra i *cabinet* e le centrali locali, riducendo la percentuale di utilizzo della rete primaria in rame. Ciò pone, in ottica di efficienza e superata una certa soglia di migrazione tecnologica da rame a fibra, il tema dello *switch off* della tratta di rete di accesso primaria in rame e quindi dei servizi sulla stessa forniti;
- **Scenario 3 (*switch-off* della rete primaria e secondaria in rame):** lo sviluppo di un'architettura FTTB/H comporta il collegamento in fibra ottica tra la centrale locale e la sede d'utente, riducendo la percentuale di utilizzo della rete primaria e secondaria in rame. Ciò pone, in ottica di efficienza e superata una certa soglia di migrazione tecnologica da rame a fibra, il tema dello *switch off* della tratta di rete di accesso primaria e secondaria in rame e quindi dei servizi sulla stessa forniti.

### Il Piano di decommissioning della rete in rame di TIM

Il Piano proposto da TIM per il *c.d. decommissioning* della sua rete di accesso in rame, utilizzata per fornire servizi di accesso di tipo tradizionale (fonia e accesso ai servizi Internet su rete DSL), prevede lo spegnimento di un numero significativo di centrali di accesso, localizzate prevalentemente in aree periferiche o rurali. Il Piano, comunicato all’Autorità in prima istanza in data 22 maggio 2017 e quindi modificato il 31 agosto 2017, prevede, nella sostanza, la chiusura di circa 6.000 delle 10.000 centrali di accesso della rete; alla fine del processo, quindi, rimarranno attive circa 4.000 centrali.

I clienti finali – collegati alle centrali di cui è prevista la chiusura – continueranno ad usufruire dei servizi di accesso alla rete fissa, ma saranno migrati sulla nuova rete in fibra ottica di tipo misto fibra-rame (*Fiber to the Cabinet*), nella maggioranza dei casi, o sulla rete misto fibra-wireless (*Fixed Wireless Access*) in casi marginali nonché, in prospettiva, sulla rete FTTH. A valle della migrazione, in sostanza, i clienti saranno serviti attraverso un collegamento in fibra ottica o di tipo *wireless* ad una diversa centrale già attiva per la fornitura dei servizi (“centrale accorpante”) che sostituisce di fatto quella che viene dismessa.

Il *decommissioning* della rete comporterà anche una migrazione dei servizi all’ingrosso acquistati dagli operatori alternativi; per tale ragione, l’Autorità ha coordinato, nel corso del 2016 e del 2017, un tavolo di discussione tra tutti gli operatori di mercato al fine di individuare le soluzioni tecnologiche più adatte a consentire una migrazione efficiente dei servizi al dettaglio e all’ingrosso verso la nuova rete.

Nel dettaglio, il Piano allora presentato da TIM prevedeva che il totale delle centrali che saranno dismesse, entro il **2023**, è pari a **6.678**, di cui **510** sono quelle aperte ai servizi ULL, mentre le restanti tutte non aperte ai servizi ULL.

Nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 348/19/CONS, l’Autorità ha analizzato il Piano presentato da TIM, rilevando, tra le altre cose, che 2.684 delle suddette centrali in *decommissioning* rientravano nelle *c.d. aree bianche* ai sensi del Piano di Aiuti di Stato BUL (Banda Ultra Larga) del 2016. Nello stesso ambito, TIM ha chiarito che la copertura NGA FTTC delle centrali in dismissione, che non ricadono in aree bianche, era, al momento della delibera, di circa il 71% degli armadi stradali; un cliente connesso ad uno dei *cabinet* di tali centrali poteva pertanto già nel 2019 essere migrato sulla rete NGA, anche dagli OAO, attraverso il servizio VULA fornito presso la corrispondente centrale accorpante. La società ha inoltre dichiarato l’obiettivo di giungere alla copertura pressoché totale dei clienti di tali centrali, utilizzando il *mix* di tecnologie illustrate (rete FTTC, FTTH e soluzioni FWA). Per quanto riguarda le centrali in dismissione rientranti nelle aree bianche, TIM ha dichiarato che in tali aree i servizi sarebbero stati forniti, in sostituzione di quelli *legacy*, anche con soluzioni FWA.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr. Annesso 5 del Documento V, delibera n. 348/19/CONS.

### **3. Il quadro regolamentare relativo al *decommissioning* della rete in rame di TIM definito con la delibera n. 348/19/CONS**

Agli esiti della consultazione pubblica che ha preceduto la Delibera, tenuto conto delle valutazioni dell’Autorità, il Piano di *decommissioning* di TIM è stato approvato con alcune specifiche condizioni su copertura, *take-up* NGA ed incentivi al mercato. L’art. 80 della precedente delibera di analisi di mercato n. 623/15/CONS è stato conseguentemente sostituito con nuove misure (artt. 50 e 51 della Delibera attualmente in vigore), di seguito rappresentate.

#### *Migrazione dai servizi di accesso offerti da TIM sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra (art. 50, commi 1-4)*

Con riferimento alle centrali locali già oggetto di annuncio per il *decommissioning*, TIM è tenuta a pubblicare l’attuale copertura NGA delle singole centrali accorpanti, unitamente al numero di linee già migrate, e ad aggiornare il dato con cadenza mensile.

TIM può annunciare l’intenzione di procedere alla dismissione o la riconversione per altri fini della centrale solo previo raggiungimento del **100%** della copertura dell’area di centrale accorpante con rete NGA. Nel caso in cui la copertura tenga conto di reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, TIM è tenuta a comunicare preventivamente all’Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento. Nel caso in cui TIM intenda, in modo residuale e limitatamente ad aree periferiche, avvalersi di tecnologie non di tipo FTTx (ad es. FWA) è tenuta a comunicarlo preventivamente all’Autorità, unitamente al dettaglio della soluzione tecnica e alle condizioni di offerta.

Ai fini dell’annuncio di cui sopra, TIM preferibilmente stabilisce un ordine che tiene conto delle centrali già maggiormente soggette a migrazione verso servizi NGA in modo volontario. In ogni caso l’annuncio può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il **60%** della clientela *retail* di TIM e degli OAO.

#### *Durata del preavviso prima dell’avvio della migrazione forzata (art. 50, commi 5-6)*

Il processo tecnico di *switch off* (migrazione forzata) non può iniziare prima di:

- a) 12 mesi per le centrali aperte al *bitstream* e/o al WLR,
- b) 18 mesi per le centrali ULL,
- c) 24 mesi per le centrali nelle aree oggetto di finanziamento pubblico non a favore di TIM per la realizzazione di una rete NGA,

dalla pubblicazione dell’annuncio di cui sopra.

Il verificarsi delle condizioni per l’annuncio è comunicato al mercato, per ciascuna centrale locale, sul sito *web* dell’Autorità, dopo aver completato le necessarie verifiche. A tal fine l’Autorità attua un monitoraggio sull’andamento dei parametri di copertura e migrazione sopra riportati, anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che

hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori *retail* in relazione alla loro base clienti attestati alle stesse.

*Durata del processo tecnico di migrazione (art. 50, commi 7-8)*

La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso (di 12, 18 o 24 mesi) per l'avvio della migrazione forzata, sopra riportato. Laddove allo scadere del termine suddetto residuassero ancora linee non migrate, TIM e gli operatori titolari dei contratti con i clienti collaborano con l'Autorità per agevolare, anche mediante misure *ad hoc*, il completamento della migrazione che dovrà, comunque, essere completata, previa informazione di cessazione del contratto ai clienti coinvolti che non intendessero migrare, nei successivi 3 mesi.

TIM, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, fornisce inoltre dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, dando evidenza delle misure finalizzate a limitare disservizi o impatti negativi sugli utilizzatori.

*Penali in capo a TIM in caso di modifica delle centrali pubblicate sul sito Agcom (art. 50 comma 9)*

TIM si impegna a dare corso al processo di *switch off* secondo il piano e le condizioni di cui ai punti precedenti. Salvo casi eccezionali opportunamente documentati e verificati, l'Autorità si riserva di porre, in capo a TIM, congrue penali a favore degli operatori o dei consumatori interessati e secondo un principio di proporzionalità in caso di variazione o ritardi ingiustificati.

*Misure economiche incentivanti per favorire la migrazione (art. 50 commi 10-13)*

In caso di *switch off* di una centrale in rame da parte di TIM, non sono previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* e attivazione su rete NGA nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio su rete NGA.

TIM, inoltre, si fa carico dei costi di dismissione dei siti con collocazione e di predisposizione di nuovi spazi nelle centrali accorpanti oltre che di ampliamento dei kit necessari a gestire i clienti migrati. TIM, fino alla data di completamento dello *switch off*, applica alle linee migrate i canoni delle linee cessate.

Nelle aree di centrale non aperte all'ULL gli OAO che effettuano la migrazione dei clienti verso rete NGA di TIM entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento godono del beneficio del canone minore tra quello delle linee cessate e quello delle linee migrate.

Gli OAO che risulteranno in ritardo rispetto alle tempistiche relative al processo di migrazione forzata di 12 mesi, di cui sopra, perdono i benefici economici illustrati.

#### Vigilanza (art. 50 comma 14)

L'Autorità vigila sui processi coinvolti nel *decommissioning* e, in particolare, sulla migrazione dei servizi *wholesale* da rete *legacy* a rete NGA.

#### Copertura con soluzioni FWA (art. 51, commi 1-5)

Nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame TIM è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio di accesso FWA funzionale a garantire la possibilità di migrare il 100% dei consumatori su reti NGA. TIM potrà utilizzare in misura limitata la tecnologia FWA previa approvazione dell'Autorità, che si riserva di definirne le condizioni di offerta.

Limitatamente alle suddette aree di *decommissioning*, TIM pubblica in anticipo una mappa di dove sia già disponibile il servizio di accesso FWA e di dove sia prevista la sua copertura. Con riferimento a tali aree di *decommissioning*, TIM è soggetta altresì ai restanti obblighi previsti per gli altri servizi inclusi nel mercato rilevante (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi, contabilità dei costi).

Nella fornitura del servizio FWA nelle aree oggetto di *decommissioning* TIM rispetta le caratteristiche tecniche definite con delibera n. 292/18/CONS e la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti. L'Autorità avvia un Tavolo tecnico con gli operatori interessati per la definizione delle specifiche tecniche, operative e qualitative del servizio FWA di TIM.

I canoni e contributi di attivazione/migrazione e cessazione delle linee FWA sono, in sede di prima applicazione, fissati sulla base del criterio del *retail minus* con una percentuale di riduzione da fissare in contraddittorio con il mercato. L'Autorità valuta – nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM – il livello di efficienza del prezzo risultante applicando il suddetto criterio tenuto conto dei costi di fornitura del servizio approvando, tra le due modalità, il prezzo più efficiente.

Ai fini dell'accesso in modalità FWA, TIM consente la raccolta del traffico mediante un servizio di collocazione presso nodi di livello centrale.

#### **4. Attuazione dell'art. 50, comma 6 della delibera n. 348/19/CONS: le delibera nn. 34/21/CONS e 238/23/CONS.**

Con nota del 14 ottobre 2019, TIM, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 50 della Delibera, ha comunicato l'intenzione di procedere allo *switch-off* di 62 centrali incluse nel Piano di *Decommissioning* approvato con la stessa Delibera.

L'Autorità ha quindi effettuato le verifiche previste dall'articolo 50, comma 6, della Delibera, verificando in particolare il soddisfacimento delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo.

Tenuto conto di ciò, con la delibera n. 34/21/CONS del 24 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 50, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS l'Autorità ha pubblicato l'esito

delle verifiche ed il relativo tempo di preavviso per le prime 62 centrali locali di TIM oggetto di istanza di *decommissioning* da parte della stessa società.

Nello specifico, si evidenzia che per tutte le 62 centrali il tempo di preavviso è stato fissato in 24 mesi, tenuto conto che alle centrali in questione afferivano clienti appartenenti ai Comuni nei quali Open Fiber aveva realizzato o stava realizzando una rete in fibra ottica attraverso finanziamento pubblico. Inoltre, tra le 62 centrali, solo 8 non presentavano una copertura di tipo FTTC pari al 100% e pertanto per esse TIM ha previsto l'utilizzo della soluzione FWA, ai sensi dell'art. 51 della Delibera, per un numero marginale di linee (la percentuale di linee attive che al 10 gennaio 2021 dovevano essere coperte solo con FWA variava da un minimo dello 0,1% ad un massimo del 2,8%).

TIM ha successivamente comunicato – in data 7 luglio 2022 – all'Autorità una nuova richiesta, per procedere allo spegnimento di ulteriori 1.370 centrali; tale richiesta è stata valutata dall'Autorità ai sensi dell'art. 50 della Delibera. Gli esiti di tale valutazione, che hanno avviato il processo di dismissione per 1.342 delle 1.370 centrali proposte da TIM, sono stati pubblicati con delibera n. 238/23/CONS, approvata il 27 settembre 2023.

#### **5. Attuazione dell'art. 51 della delibera n. 348/19/CONS: la delibera n. 111/21/CIR**

Con la delibera n. 111/21/CIR del 7 ottobre 2021, l'Autorità ha approvato con modifiche l'Offerta *wholesale* FWA di TIM e le procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in *decommissioning*, ai sensi dell'art. 51 della delibera n. 348/19/CONS.

In particolare, TIM ha pubblicato sul proprio sito *web* il 7 maggio 2021, ai sensi dell'art.1, comma 1 della delibera n. 37/21/CIR, l'Offerta di Riferimento relativa al Servizio di accesso *Fixed Wireless Access* (FWA) per aree in *decommissioning*, nonché le *Procedure di migrazione degli accessi attestati su centrali in decommissioning*.

A valle di ciò, con la delibera n. 111/21/CIR già menzionata, sono state approvate, con alcune modifiche, l'Offerta di Riferimento dei servizi FWA e le procedure di migrazione.

Con riguardo ai prezzi dei servizi all'ingrosso su rete FWA, questi sono stati fissati in coerenza con le previsioni della Delibera (art. 51) sulla base del criterio del *retail minus*, con una percentuale di riduzione stabilita, a valle della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 37/21/CIR, in un valore del 30%.

#### **6. Modifica della modalità di applicazione dell'art. 50, comma 5, della delibera n. 348/19/CONS: la delibera di consultazione n. 99/21/CONS**

Con la delibera n. 99/21/CONS del 18 marzo 2021, l'Autorità ha avviato il procedimento e la relativa consultazione pubblica sulla modalità di applicazione dell'art. 50, comma 5, della delibera n. 348/19/CONS (norme per l'attuazione del piano di

*decommissioning* di TIM); tale comma, si richiama, prevede che TIM annunci con un adeguato anticipo, rispetto all'avvio della procedura tecnica di migrazione, l'intenzione di spegnere una centrale di accesso, graduando la durata di tale periodo di anticipo in base alle specifiche condizioni di competizione presenti nel mercato (art. 50 della Delibera): **12 mesi** per lo spegnimento di una centrale dove sono acquistati i soli servizi *c.d. bitstream*, **18 mesi** nel caso di centrali dove sono acquistati i servizi ULL, **24 mesi** nel caso di aree dove sono presenti investimenti di natura pubblica per le reti a banda ultra-larga.

A tale proposito, nella delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità ha ritenuto che (*enfasi aggiunta*) *“relativamente alle tempistiche dell'annuncio, sia opportuno prevedere una differenziazione tra le tempistiche di preavviso tra aree in precedenza definite come “aree bianche”, aree ULL e aree WLR/bitstream, in virtù delle diverse condizioni strutturali e dei diversi livelli di tutela. In particolare, nel primo caso il maggior tempo di preavviso è funzionale a consentire a TIM sia di realizzare nuove infrastrutture in grado di fornire servizi di accesso NGA sia di utilizzare le infrastrutture NGA di altri operatori; nel secondo caso, la tempistica è fissata per tener conto delle attività necessarie agli OAO e non solo a TIM per lo svuotamento delle centrali co-locate e la migrazione dei clienti presso la centrale accorpante; nel terzo caso si tiene conto di un tempo congruo a garantire la migrazione tutelando i diritti degli utenti finali, atteso che gli OAO non sono collocati presso le centrali in dismissione”*.

Nella delibera n. 99/21/CONS, l'Autorità ha sviluppato un'analisi di impatto dell'applicazione della misura di cui all'art. 50 della Delibera, alla luce dell'andamento, allora rilevato, dell'attuazione del Piano BUL e della modalità di identificazione delle aree bianche. Da tale analisi è emerso che applicando pedissequamente il preavviso di 24 mesi previsto per le aree *c.d.* bianche, in molti casi la data di avvio dello *switch off* sarebbe risultata di molti mesi successiva alla data di completamento dei lavori. Ciò avrebbe pertanto ritardato *inutilmente l'ammodernamento della rete di accesso, configurandosi come una misura non proporzionale rispetto all'obiettivo originario, ovvero fissare un preavviso sufficiente a consentire la realizzazione, in tali centrali locali, della rete NGA di OF o di altri operatori, dal momento che la rete di OF in molti casi sarebbe già realizzata prima dei 24 mesi.*

Pertanto, nella suddetta consultazione pubblica, l'Autorità ha proposto di applicare in modo efficiente e sostanziale quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS per le centrali interessate da civici bianchi, prevedendo in particolare che:

- se la data di effettivo completamento della rete NGA da parte di Open Fiber in un dato Comune, come desumibile dal sito dell'allora Ministero dello sviluppo economico<sup>2</sup>, è inferiore alla data che si otterrebbe applicando il preavviso di 24 mesi, si ritiene ragionevole, in quanto in linea con la *ratio* della Delibera, far decorrere l'inizio della migrazione dalla data di completamento o, se questa è

---

<sup>2</sup> [https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/stato\\_lavori.csv](https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/stato_lavori.csv).



inferiore alla data che si ottiene applicando il preavviso di 12/18 mesi, dalla data che si ottiene applicando quest'ultimo;

- laddove la data di completamento dei lavori di Open Fiber è successiva alla data che si otterrebbe applicando il preavviso dei 24 mesi previsto per le aree bianche, si applica la data di avvio della migrazione che risulta utilizzando il suddetto termine di 24 mesi.

Dall'analisi dell'esempio relativo alle prime 62 centrali annunciate da TIM (delibera n. 34/21/CIR), si è osservato come, con la modifica applicativa proposta in consultazione, pur garantendo che lo *switch off* inizi dopo il completamento della rete di Open Fiber e la disponibilità dei servizi, si ottiene un generale anticipo della data di migrazione (per un numero di giorni di anticipo che varia da un minimo di 55 ad un massimo di 365, nel caso specifico delle 62 centrali considerate).

Tanto premesso, si è ritenuto opportuno che gli esiti della consultazione pubblica ex delibera n. 99/21/CONS diventassero parte integrante della delibera n. 152/23/CONS relativa alla consultazione pubblica nazionale che ha preceduto il presente provvedimento.

A tal riguardo, gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 99/21/CONS sono rappresentati nell'appendice in calce al presente documento; si riportano a seguire i seguenti punti principali:<sup>3</sup>

- a) gli operatori non ritengono opportuna una revisione delle modalità attuative della Delibera – suggerendo di rimandarla agli esiti dell'analisi di mercato avviata con delibera n. 637/20/CONS – alla luce dell'incompletezza del quadro applicativo del processo di *decommissioning* (quali ad esempio la mancata definizione delle penali verso TIM in caso di mancato rispetto del Piano di *decommissioning*, la condivisione con il mercato dello stato di avanzamento della copertura NGA da parte di TIM e del *take-up* in tutte le centrali oggetto del piano di *decommissioning*, della pubblicazione di una pianificazione strutturata e certa dei futuri lotti in termini di tempistiche e centrali interessate e di un quadro operativo specifico e chiaro verso l'utenza finale, nonché di linee guida per la gestione e la comunicazione con la clientela) e dei ritardi accumulati dalla stessa TIM nell'attuare il Piano di *decommissioning* presentato nel 2017;
- b) gli operatori non ritengono opportuno adottare la proposta di modifica dell'art. 50 in consultazione, in quanto le informazioni sui piani di OF pubblicate da parte del MISE – assunte dall'Autorità quale fonte per individuare la data di effettivo completamento della rete da parte di OF nella specifica area di centrale – sono spesso aggiornate nel corso del tempo e non rispecchiano le date effettive di completamento della rete. Le osservazioni portate dagli operatori suggeriscono che le date di effettivo avvio commerciale dei servizi da parte di OF non

---

<sup>3</sup> Si precisa che tali esiti riflettono le posizioni degli operatori nel periodo in cui si è svolta la consultazione pubblica e potrebbero pertanto non rappresentare la posizione attuale.

corrispondono spesso con le previsioni del piano pubblicato;

- c) un operatore fa presente che il contesto che ha portato nella Delibera alla definizione di un limite di 24 mesi è notevolmente cambiato, in quanto: *i)* la realizzazione delle infrastrutture previste dalle convenzioni BUL 1 avrebbe dovuto concludersi il 16 giugno 2020, quella del BUL 2 l'8 novembre 2020, mentre la realizzazione del BUL 3 dovrebbe concludersi il 3 aprile 2022; *ii)* la tutela dei 24 mesi non ha più ragione di essere, secondo la società, in quanto, essendo trascorsi i tempi di *standstill* previsti dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato, TIM e gli altri operatori hanno ripreso a investire anche nelle aree bianche (una quota significativa dei civici in aree bianche potrebbe essere stata coperta da una o più reti UBB di operatori diversi da OF);
- d) gli operatori concordano sulla necessità che la rete NGA alternativa finanziata pubblicamente sia pronta e in vendibilità all'inizio del periodo di preavviso; pertanto, diversi operatori suggeriscono di utilizzare come data per valutare un'eventuale riduzione del preavviso previsto ai sensi dell'art. 50, la data di effettivo avvio della commercializzazione dei servizi di OF, in quanto solo in tale situazione si può avere la certezza della disponibilità di una rete alternativa a quella di TIM nelle aree bianche;
- e) alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato ulteriori osservazioni di più ampio respiro, non riferibili cioè alla sola modifica della modalità di applicazione dell'art. 50, comma 5 della Delibera, quanto piuttosto mirate alla possibilità di una revisione dell'intero processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM e del relativo quadro regolamentare definito con la Delibera. In particolare, gli operatori hanno richiesto l'avvio di un Tavolo Tecnico di confronto tra tutti gli attori coinvolti, Autorità, TIM e gli altri Operatori, al fine di stabilire in via definitiva tutti gli aspetti necessari all'effettivo avvio e svolgimento del processo di *switch-off* annunciato.
- f) un operatore ritiene opportuno evidenziare le criticità collegate alla migrazione della *customer base* interessata dal processo di *decommissioning*, ed in particolare la difficoltà di contattare e di persuadere il cliente al quale è necessario far sottoscrivere una nuova offerta commerciale a fronte di un possibile incremento della spesa mensile sostenuta; in taluni casi, il cliente non accetta il passaggio al servizio tecnologicamente avanzato, lasciando come unica alternativa all'operatore quella di una risoluzione unilaterale del contratto. L'operatore propone che l'Autorità adotti delle misure straordinarie e specifiche in relazione alla tutela del consumatore; in particolare, andrebbero alleggeriti i vincoli e gli adempimenti attualmente in capo degli Operatori in merito alla gestione e alla comunicazione verso la clientela interessata dal processo di *switch-off*, al fine di agevolare la transizione della stessa verso i servizi di nuova tecnologia, conformemente a quanto già previsto nella Delibera (*cf.* comma 7 dell'art. 50) nonché con quanto stabilito dalla Direttiva che istituisce il nuovo Codice europeo



delle comunicazioni elettroniche, che al punto 25 stabilisce che (enfasi aggiunta) *“Il principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa dell’Unione in modo tecnologicamente neutrale, ossia facendo in modo che un’ autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente non debba imporre l’uso di un particolare tipo di tecnologia né operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l’adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno per conseguire gli obiettivi del quadro normativo, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l’efficienza dello spettro radio. Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto del fatto che determinati mezzi di trasmissione presentano caratteristiche fisiche ed elementi architettonici che possono essere superiori in termini di qualità del servizio, capacità, costi di manutenzione, efficienza energetica, flessibilità gestionale, affidabilità, solidità e scalabilità e, in ultima istanza, di prestazioni, il che può riflettersi nelle azioni intraprese al fine di perseguire i vari obiettivi normativi”*. L’operatore ritiene pertanto ragionevole, nonché indispensabile, affinché il piano di dismissione delle centrali si realizzi in maniera completa ed efficiente, che l’Autorità stabilisca espressamente che i) il cliente non possa opporsi alla migrazione nei casi di evoluzione tecnologica, essendo il servizio di “atterraggio” qualitativamente superiore (linee UBB); ii) laddove egli intendesse esercitare il diritto di recesso, non possa richiedere la migrazione verso un servizio, di qualsivoglia tecnologia, offerto da un altro operatore, TIM compresa.

- g) in merito alle procedure di migrazione, un operatore sottolinea come nel perimetro regolamentare stabilito dal comma 50 debbano rientrare tutti gli aspetti derivanti dallo spegnimento delle centrali in termini tecnici, operativi ed economici legati non solo ai servizi di accesso *wholesale ULL, bitstream, WLR* ed *FWA* ma anche a tutti quei servizi attivi presso le centrali e frutto di investimenti effettuati negli anni dagli OLO, non recuperabili a seguito di *switch off*.
- h) un operatore propone che il *c.d.* “regime economico agevolato”, art. 50 commi 10 e 11, sia applicato a tutti i clienti già oggi migrabili da rete *legacy* a nuovi servizi NGA, senza cioè attendere l’annuncio di *decommissioning* da parte di TIM.

## **7. Il nuovo regime regolamentare per il *decommissioning* della rete in rame di TIM**

Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, anche alla luce degli esiti della consultazione pubblica avviata con delibera n. 99/21/CONS, nel presente paragrafo si rappresenta il nuovo regime regolamentare per il *decommissioning* della rete in rame di TIM, in grado di bilanciare da un lato la necessità di salvaguardare le condizioni competitive del mercato e dall’altro di non ostacolare una rapida migrazione alle nuove reti, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di connettività digitale.

Rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato, rilevano in

particolare i punti di seguito rappresentati.

*In primis*, si osserva come la prosecuzione degli investimenti in reti a banda ultra-larga abbia comportato un significativo incremento della copertura dei servizi offerti su rete FTTC (da parte di TIM) ed FTTH (da parte di TIM, attraverso FiberCop, ma anche da parte di OF e di altri operatori a livello locale), come rilevato in dettaglio nel Documento I. Si aggiunge che il Piano Italia a 1 Giga – anch'esso descritto in dettaglio nel Documento I – permetterà, nell'orizzonte temporale fino al 2026, di raggiungere una copertura totale del territorio con velocità di 1 Gigabit in *download*, attraverso l'impiego di soluzioni FTTH ed FWA. Nel corso del presente ciclo regolamentare di riferimento, pertanto, è prevedibile che sarà raggiunta una copertura totale tale da garantire la possibile migrazione di tutta la clientela – sia *retail* che *wholesale* – servita attualmente con la rete di accesso *legacy* di TIM, permettendo in prospettiva di attuare la completa dismissione della rete in rame (sia primaria che secondaria) e dei servizi forniti attraverso di essa, indipendentemente dal numero di centrali locali che verranno eventualmente chiuse alla fornitura dei servizi da parte della società.

Pertanto, è necessario prevedere misure regolamentari che contemplino non solo il caso previsto nel Piano di *decommissioning* di TIM – scenario 1, ossia la dismissione di centrali locali – ma anche il caso in cui pur mantenendo attiva la centrale locale, viene dismessa la sezione primaria (scenario 2) ed eventualmente anche quella secondaria (scenario 3) della rete di accesso in rame che si sviluppa da tale centrale. In questo senso, le misure regolamentari più avanti rappresentate si applicano a tutti gli scenari di *decommissioning* di riferimento rappresentati in premessa al presente documento.

In applicazione delle previsioni del Codice, l'Autorità intende inoltre adottare misure a salvaguardia del mercato e dei consumatori, ma anche al fine di incentivare la migrazione dei clienti finali dalla rete *legacy* verso le nuove tecnologie.

A tal riguardo, si richiamano le previsioni del Codice, art. 92 (*Migrazione dalle infrastrutture preesistenti*):

1. *Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.*

2. *L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:*

a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.

3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

Si segnala inoltre la previsione contenuta nell'articolo 5 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, che dopo il comma 2 dell'articolo 91 del Codice del 2003, inserisce il seguente comma 2-bis:

*“Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere”.*

Tale previsione è stata in egual forma recepita anche nel nuovo Codice, e precisamente al comma 3 dell'art. 52 (*Limitazioni legali della proprietà*).

Alla luce di ciò, si ritiene necessario prevedere una fase di **end of sale** dei servizi al dettaglio e all'ingrosso su rete in rame (durante tale fase, non vengono attivate nuove linee), che precede la successiva fase di **end of service** dei medesimi servizi (a partire dalla quale è previsto lo spegnimento dei servizi forniti sulle linee già attive su rete in rame).

Per quanto riguarda la tutela dei 24 mesi prevista nella delibera n. 348/19/CONS nelle aree oggetto di finanziamento pubblico non a favore di TIM per la realizzazione di una rete NGA, rileva l'osservazione secondo cui, essendo trascorsi i tempi di *standstill* previsti dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato, TIM e gli altri operatori hanno ripreso a investire anche nelle aree bianche, e pertanto una quota significativa dei civici

in aree bianche è stata coperta da una o più reti UBB di operatori anche diversi da OF.<sup>4</sup> Alla luce anche del progresso realizzato nella copertura NGA da parte di OF negli ultimi anni,<sup>5</sup> si ritiene che la casistica dei 24 mesi possa essere esclusa nella nuova proposta di regolamentazione.

Inoltre, tenuto conto della necessità di accelerare la migrazione verso le nuove reti e considerato che gli investimenti degli operatori di mercato sono ormai completamente focalizzati verso l'adozione dei servizi NGA, si ritiene opportuno ridurre in generale le tempistiche previste nella Delibera, stabilendo un anticipo di 12 mesi dell'annuncio rispetto all'avvio della fase di migrazione (in luogo dei 18 mesi previsti nella Delibera) nel caso di servizi ULL, e di 6 mesi (in luogo dei 12 mesi previsti nella Delibera) nel caso di servizi diversi dall'ULL.

Infine, si osserva che il Piano approvato con la Delibera prevede tempistiche di spegnimento ormai obsolete, pertanto appare necessario che esso sia aggiornato quantomeno con riferimento a tali tempistiche; si ritiene pertanto che TIM debba procedere ad una ripubblicazione del Piano, in versione aggiornata.

Riassumendo, il processo di spegnimento della rete *legacy*, conformemente alle previsioni del Codice (art. 92), si ritiene debba avvenire secondo i seguenti *step*:

- 1) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, TIM comunica all'Autorità e pubblica sul proprio portale *wholesale* la versione aggiornata del Piano di *decommissioning* approvato con delibera n. 348/19/CONS, indicando, in particolare, le nuove tempistiche previste per lo spegnimento;
- 2) TIM comunica all'Autorità, su base volontaria e con frequenza massima annuale, nel corso del primo trimestre dell'anno solare, la volontà di procedere allo spegnimento della rete in rame (l'"annuncio") con riferimento ad un sottoinsieme specifico di centrali di accesso locale comprese nel Piano;
- 3) l'Autorità procede con le verifiche di competenza e, attraverso una specifica delibera di approvazione, pubblica la lista delle centrali per le quali la verifica relativa alla copertura ed all'adozione dei servizi NGA è risultata positiva (avvio della **fase di annuncio** e del conteggio dei 6 o 12 mesi, con conseguente avvio contestuale dell'**end of sale** dei servizi all'ingrosso e al dettaglio su rete *legacy* forniti presso la centrale);
- 4) allo scadere dei 6 o 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'annuncio (punto 3), viene avviata la **fase di migrazione tecnica** dei servizi;
- 5) terminata la fase di migrazione tecnica (della durata di 12 mesi), si avvia la fase

---


<sup>4</sup> La copertura FTTC ha ormai superato il 50% dei civici classificati bianchi da Infratel; in aggiunta a ciò, nelle aree bianche è disponibile la copertura FWA in maniera sostanziale.

<sup>5</sup> <https://openfiber.it/piano-copertura/avanzamento-lavori-aree-bianche/>.

di **migrazione forzata**, della durata di 3 mesi, durante la quale si procede all'adeguamento tecnologico della rete di accesso per i clienti non ancora migrati, senza che ciò comporti la modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale;

- 6) terminata la fase di migrazione forzata, si procede all'**end of service retail e wholesale** (e alla contestuale dismissione della rete in rame); con un congruo preavviso di 6 mesi, tutti gli operatori al dettaglio adottano le misure necessarie di trasparenza per comunicare ai propri clienti finali l'attuazione dell'**end of service**.

Con riferimento a ciascuna singola centrale coinvolta, il processo sopra descritto è rappresentato dalla figura seguente.



Tanto premesso, si rappresentano a seguire le specifiche previsioni regolamentari per il *decommissioning* della rete in rame di TIM.

#### **Condizioni per il *decommissioning* e relativo annuncio**

Con riferimento alle centrali locali incluse nel Piano di *decommissioning* di TIM, come approvato con delibera n. 348/19/CONS e modificato da TIM entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, TIM comunica all'Autorità su base volontaria e con frequenza massima annuale, nel corso del primo trimestre dell'anno solare, l'intenzione di procedere alla dismissione (o alla riconversione per altri fini) di una specifica centrale, e/o delle relative sezioni di rete primaria e secondaria in rame ad essa associate (**fase di annuncio**).

Per ogni centrale pubblicata nell'annuncio, per la quale TIM intende procedere al *decommissioning* della rete in rame, il **100%** delle linee di accesso attive deve poter essere migrata su un servizio di accesso alternativo fornito su rete NGA di tipo FTTC, FTTH o, in modo residuale, di tipo FWA.

La soluzione preferenziale resa disponibile da TIM per la migrazione delle linee è quella fornita su rete FTTH, ove tale rete è disponibile. A tal fine, TIM specifica, per ogni centrale proposta, la percentuale di linee coperte con rete FTTH sia al momento della

presentazione della lista di centrali da dismettere, sia, in via previsionale e sulla base dei propri piani di investimento, al momento della data prevista per l'avvio della migrazione tecnica, mantenendo costantemente aggiornato il relativo *database* di disponibilità dei servizi *wholesale* (NetMap).

Nel caso in cui per raggiungere tale copertura si tenga conto di reti di terzi operatori o di società controllate o collegate, TIM è tenuta a comunicare preventivamente all'Autorità il contratto e le condizioni di avvalimento, a garanzia del raggiungimento del 100% dichiarato di copertura.

L'annuncio può avvenire solo se la centrale sia stata già oggetto di migrazione per almeno il **60%** della clientela *retail* di TIM e degli OAO.

Il verificarsi delle condizioni per l'annuncio (copertura ed adozione dei servizi NGA) è reso noto attraverso una specifica delibera di approvazione, per ciascuna centrale locale, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, dopo che la stessa ha completato le necessarie verifiche. A tal fine l'Autorità verifica che i parametri di copertura e migrazione soddisfino le condizioni per il *decommissioning*, anche mediante richiesta di dati agli operatori di rete che hanno realizzato infrastrutture NGA nelle centrali oggetto di annuncio e agli operatori *retail* in relazione alla loro base dei clienti attestati alle stesse. Nello svolgimento di tale attività, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio dell'Organo di Vigilanza di TIM.

#### **Durata del preavviso prima dell'avvio della migrazione tecnica**

Il processo di **migrazione tecnica** non può iniziare prima di:

- a) 6 mesi per le centrali presso le quali sono forniti servizi *bitstream* e/o WLR,
- b) 12 mesi per le centrali presso le quali sono forniti servizi ULL,

dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui sopra.

A partire dalla pubblicazione della delibera di approvazione dell'annuncio, TIM non attiva nuove linee (*end of sale*) per i servizi al dettaglio e all'ingrosso regolamentati che non potranno essere più forniti a valle del *decommissioning* della rete in rame.

#### **Durata del processo di migrazione tecnica e di migrazione forzata**

La durata del processo di migrazione tecnica è pari a 12 mesi decorrenti dalla scadenza del preavviso (di 6 o 12 mesi) sopra riportato. Laddove allo scadere del termine suddetto di 12 mesi residuassero ancora linee non migrate, TIM e gli operatori titolari dei contratti con i clienti collaborano per l'avvio della **migrazione forzata**, in applicazione del comma 3 dell'art. 52 del Codice, attraverso l'adeguamento tecnologico della rete di accesso, senza che ciò comporti la modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

Tale fase di migrazione forzata dovrà, comunque, essere completata, previa



informazione di cessazione del contratto (*end of service*) ai clienti coinvolti che non intendessero migrare, entro 3 mesi dal suo avvio.<sup>6</sup>

Con un congruo preavviso di 6 mesi dalla data di *end of service*, tutti gli operatori al dettaglio adottano le misure necessarie di trasparenza per comunicare ai propri clienti finali l'attuazione dell'*end of service*.

L'Autorità avvia un'attività di monitoraggio delle attività svolte dagli operatori per procedere con la migrazione dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, al fine di individuare problematiche ostative al completamento del Piano che potrebbero presentarsi, ed eventualmente intervenire *ad hoc* al fine di garantire il buon andamento dello stesso, anche in merito alla tematica della tutela del consumatore. I risultati di tale attività saranno condivisi con il mercato nell'ambito di un apposito **Tavolo Tecnico** di confronto con i soggetti interessati, incluse le associazioni di consumatori.

TIM, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, riporta i dettagli circa i processi e le procedure operative per la migrazione dei clienti, dando evidenza delle misure finalizzate a limitare disservizi o impatti negativi sugli utilizzatori.

#### Matrice di sostituzione dei servizi

Nel caso di *decommissioning* della rete in rame, TIM è tenuta ad offrire almeno i servizi all'ingrosso di accesso alla nuova rete, in sostituzione dei servizi offerti sulla propria rete *legacy* ai sensi degli obblighi di accesso imposti con la presente analisi di mercato, secondo la seguente matrice di sostituzione:

Servizi di origine	Servizi minimi di destinazione
ULL	VULA, Co-locazione presso sede OLT
<i>Shared Access</i>	
Co-locazione	Co-locazione
SLU	SLU
Co-locazione da armadio	Co-locazione da armadio
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL ATM condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL ATM naked	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso POTS/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*

<sup>6</sup> Tenuto conto delle tempistiche sopra rappresentate, il *decommissioning* della rete in rame potrà realizzarsi in un tempo massimo – nel caso peggiore – pari a  $(12+12+3) = 27$  mesi, ossia 2 anni e 3 mesi a partire dalla pubblicazione dell'annuncio di dismissione.

<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet condiviso ISDN/WLR	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> ADSL Ethernet naked	<i>Bitstream</i> NGA*
<i>Bitstream</i> simmetrico ATM	<i>Bitstream</i> NGA con <i>upstream</i> equivalente*
<i>Bitstream</i> simmetrico Ethernet	
CS/CPS su POTS	Non previsto
CS/CPS su ISDN	Non previsto
WLR POTS	No obbligo perché deregolamentato
WLR ISDN BRA	No obbligo perché deregolamentato
WLR ISDN PRA	No obbligo perché deregolamentato
<i>Terminating</i> /Circuito analogico o < 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito = 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica
<i>Terminating</i> /Circuito > 2 Mbit/s	<i>Terminating</i> Ethernet su fibra ottica

\* fino alla scadenza dei diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

I servizi di accesso alla nuova rete sono commercializzati da TIM e resi disponibili al mercato presso la centrale di riferimento non più tardi della pubblicazione della delibera di approvazione del relativo annuncio di *decommissioning*.

TIM, nel caso di clientela *business* o della PA, garantisce una soluzione di atterraggio basata su rete in fibra o mista rame-fibra, oppure su rete FWA con caratteristiche tecniche migliorative rispetto alla versione *standard* prevista in Offerta di Riferimento, in assenza di un'offerta di tale tipologia su rete terzi, atta a garantire le prestazioni necessarie a gestire la migrazione, anche mediante l'individuazione di configurazioni *ad hoc*.

#### **Penali in capo a TIM in caso di modifica delle centrali oggetto di annuncio**

TIM si impegna a dare corso al processo di *switch off* della rete in rame presso le centrali per le quali è stato annunciato l'avvio di tale processo, secondo il piano e le condizioni di cui ai punti precedenti. Salvo casi eccezionali opportunamente documentati e verificati, l'Autorità si riserva di porre, in capo a TIM, congrue penali a favore degli operatori o dei consumatori interessati e secondo un principio di proporzionalità in caso di variazione o ritardi ingiustificati.

#### **Misure economiche incentivanti per favorire la migrazione**

Non sono previsti, a far data dalla pubblicazione della presente delibera, contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio su rete NGA di TIM o su reti di operatori terzi, per le linee di accesso della specifica centrale inclusa nel Piano di

*decommissioning* comunicato da TIM; per la stessa fattispecie, non sono altresì previsti contributi di attivazione su rete NGA, quando il servizio *wholesale* viene migrato a un servizio offerto su rete NGA di TIM.

TIM si fa carico dei costi di dismissione dei siti con collocazione e di predisposizione di nuovi spazi nelle centrali accorpanti oltre che di ampliamento dei kit necessari a gestire i clienti migrati.

TIM, dalla data dell'annuncio fino alla data di completamento dello *switch off*, ossia di *end of service* dei servizi su rete in rame, applica alle linee di accesso afferenti alle centrali incluse nel Piano di *decommissioning*, migrate successivamente alla pubblicazione della presente delibera, il canone minore tra quello delle linee cessate e quello delle linee migrate.

#### **Vigilanza e non discriminazione**

L'Autorità vigila sui processi coinvolti nel *decommissioning* e, in particolare, sulla migrazione dei servizi *wholesale* da rete *legacy* a rete NGA, sulle condizioni di non discriminazione interna-esterna e sulla qualità dei servizi *wholesale* su rete FWA offerti da TIM, anche al fine di garantire il rispetto delle previsioni dell'art. 92 del Codice (art. 81 CCEE).

#### **Trasparenza nell'attuazione del Piano di *decommissioning***

Ai fini dell'attuazione del meccanismo di annuncio di cui sopra, TIM, ogni qualvolta identifica un gruppo di centrali di cui intende dichiarare la dismissione, garantisce che la percentuale di centrali ULL non è superiore all'8% del totale del gruppo.

TIM pubblica su base semestrale la lista delle centrali incluse nel Piano di *decommissioning* che ancora non sono state pubblicate attraverso un annuncio, indicando il sottoinsieme di tali centrali che potranno essere verosimilmente oggetto di annuncio di *decommissioning* nel corso del successivo semestre, sulla base dell'andamento dei parametri di copertura e di adozione dei servizi NGA.

Per tutte le centrali da dismettere per causa forza maggiore, che non siano incluse nel Piano di *decommissioning*, TIM pubblica la relativa comunicazione sul proprio portale dei servizi *wholesale* almeno 12 mesi prima della data prevista per la dismissione, specificando la ragione specifica per la quale è necessario dismettere la centrale. TIM è altresì tenuta a rispettare la scadenza pubblicata per la dismissione, comunicando al mercato eventuali ritardi nella dismissione che dovessero occorrere in via d'eccezione, con adeguata trasparenza ed anticipo.

**Appendice: esiti della consultazione pubblica ex delibera n. 99/21/CONS**

La consultazione pubblica avviata con delibera n. 99/21/CONS ha visto la partecipazione di diversi operatori con un proprio contributo: Eolo, Fastweb, Open Fiber, TIM, Tiscali, Vodafone e WindTre; quattro dei partecipanti (Fastweb, TIM, Vodafone e WindTre) hanno anche rappresentato la propria posizione nel corso di un'audizione con l'Autorità. A seguire sono sintetizzate le osservazioni dei partecipanti, raggruppate in quattro categorie.

***Le osservazioni degli operatori sull'opportunità di modificare l'art. 50***

O1. Alcuni degli operatori partecipanti condividono l'intento generale della proposta in consultazione di accelerare il processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM, anche alla luce della necessità di incentivare e favorire la transizione del mercato verso servizi su rete NGA.

O2. Un operatore, invece, ritiene che le considerazioni svolte dall'Autorità siano intempestive e premature, alla luce dello stato di avanzamento, ancora incompleto, di definizione dei processi e delle procedure propedeutiche all'avvio del processo di *switch-off*. La società si riferisce in particolare:

- alla definizione delle procedure operative per la migrazione di tutti i clienti (ULL/non ULL, residenziali/*business*, servizi infrastrutturati, etc.), ai sensi del comma 8 dell'art. 50 della delibera n. 348/19/CONS (la "Delibera") e della matrice di migrazione (sottoposti a consultazione con delibera n. 37/21/CONS);
- alla definizione delle specifiche tecniche/operative, qualitative ed economiche, del servizio FWA di TIM come previsto dall'art. 51 comma 3 della Delibera, anch'esse poste in consultazione con la stessa delibera n. 37/21/CIR;
- alla condivisione con il mercato dello stato di avanzamento della copertura NGA da parte di TIM e del *take-up* in tutte le centrali oggetto del piano di *decommissioning* e di una pianificazione strutturata e certa dei futuri lotti in termini di tempistiche e centrali interessate (ai sensi del comma 2 dell'art. 50 della Delibera);
- alla mancata definizione delle penali verso TIM in caso di mancato rispetto del Piano di *decommissioning*, come previsto dall'art. 50 comma 9 della Delibera; la società osserva come in accordo al Piano, TIM avrebbe dovuto avviare nel 2020-2021 lo spegnimento di 6.168 centrali (324 nel 2020 e 5.844 nel 2021) ma ciò non è avvenuto e le poche centrali per cui il processo è stato avviato (62 centrali, del. 34/21/CONS) non presentano, secondo la società, i requisiti minimi per l'avvio.

O3. Tenuto conto di ciò, l'operatore ritiene inopportuno che l'Autorità proponga un accorciamento dei tempi per l'avvio del processo tecnico di *switch-off*, considerando che mancano – come sopra evidenziato – le condizioni minime regolamentari e tecniche per le quali il processo stesso possa essere avviato.

O4. L'operatore osserva peraltro che la distribuzione geografica dei clienti appartenenti ai Comuni nei quali Open Fiber ha realizzato/sta realizzando la rete in fibra ottica finanziata con fondi pubblici è nota dal momento in cui la società Infratel ha bandito le prime gare, ossia dal 2016. Non vi sarebbe pertanto motivo sopravvenuto che possa giustificare la variazione in corso delle risultanze dell'analisi di mercato, tanto più che la stessa Autorità ha già avviato la nuova analisi di mercato relativa all'accesso.

O5. Anche un altro operatore ritiene non condivisibile la proposta di rivedere il costrutto della Delibera, introducendo una nuova modalità attuativa alla fine del triennio regolamentare a cui è riferita la sua applicazione, e ritiene pertanto corretto far confluire il procedimento in corso nell'analisi di mercato già avviata e cogliere l'occasione per un'integrale revisione della procedura.

O6. L'operatore osserva che, nonostante la Delibera preveda (art.50, comma 9) l'irrogazione di "congrue penali" in caso di mancato rispetto dell'impegno di TIM per l'attuazione del Piano di *decommissioning*, ciò non è avvenuto sebbene l'impegno non sia stato rispettato, in quanto in sole 62 delle 5.844 centrali previste per il 2021 è stato avviato il *decommissioning*.

O7. Anche un altro operatore osserva che a distanza di più di 20 mesi dalla pubblicazione della Delibera, non siano ancora noti i modi e i tempi di attuazione del piano da parte di TIM e la stessa non ha ancora pubblicato nelle OR i processi e le procedure operative previste dalla stessa delibera all'art. 50, comma 8; in aggiunta, non vi è stata alcuna condivisione con tutti gli attori del mercato né dello stato di avanzamento della copertura NGA afferente le centrali oggetto del piano di dismissione né della programmazione futura. In una situazione di simile incertezza, diventa difficile secondo l'operatore pronunciarsi sull'abbreviazione dei tempi di preavviso.

O8. Un operatore non ritiene vi siano le condizioni per una modifica del periodo di preavviso, e sostiene che quindi le tempistiche dovrebbero rimanere quelle già definite dalla Delibera, per diverse motivazioni:

- i.* nelle aree bianche si pongono rilevanti problematiche di attivazione dei clienti finali, derivanti da differenze sostanziali rispetto alle aree nere/grigie, a causa dell'esistenza di: *a)* una soluzione di rete che non prevede la disponibilità della stessa fino alla sede cliente all'atto della vendibilità; *b)* una copertura/vendibilità, nelle aree C e D, per le quali risulta non disponibile il codice EGON del civico circa nel 18% dei casi; *c)* dei costi di attivazione del servizio sia *wholesale* sia *retail* più elevati che nelle altre aree; *d)* la non disponibilità di strumenti di migrazione massiva verso la nuova rete; *e)* un *roll-out* della rete da parte di Open Fiber, in tali aree, critico e con ritardi derivati da criticità di vario tipo (tra cui difficoltà di ottenere in tempi coerenti gli indispensabili permessi agli scavi);
- ii.* il mercato *business* si misura con problematiche complesse da gestire, la cui risoluzione spesso richiede di coordinarsi con il cliente finale, cioè un ulteriore

soggetto che si aggiunge al quadro complessivo e di cui si deve tener conto, anche considerata la natura multi-sede di tale tipologia di clientela;

- iii. sussistenza di una notevole complessità di gestione nel caso di un'attività di *decommissioning* a pieno regime e su volumi elevati di centrali e, di conseguenza, di servizi e di clienti finali da dover migrare;
- iv. l'esperienza della società nell'ambito della dismissione di centrali di TIM “*off line*”, gestite da TIM parallelamente al piano di *decommissioning*, presenta difficoltà rilevanti nel processo di migrazione e spegnimento e tempistiche di gestione instabili e non attendibili;
- v. la migrazione dei servizi infrastrutturati presenti nelle centrali in dismissione non risulta ancora oggetto di previsioni regolamentari, pur essendo l'impatto da essi derivante complesso, oneroso e con tempi rilevanti per la migrazione;
- vi. il permanere dell'assenza delle necessarie procedure di dettaglio per migrare i numerosi servizi presenti sulle centrali di TIM da dismettere;
- vii. la persistenza delle incompletezze e delle problematiche generali già segnalate dalla società ed anche da altri OAO in merito al processo di *decommissioning*;
- viii. la necessità di chiarimenti da parte dell'Autorità in merito all'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 50 della Delibera;
- ix. la necessità di definire ed assicurare un quadro operativo specifico e chiaro verso l'utenza finale (linee guida per la gestione e la comunicazione con la clientela).

O9. La società ritiene che solo nel momento in tali problematiche siano state risolte e alla luce delle prime esperienze “sul campo” rilevate, si potrà valutare nuovamente, attraverso una consultazione pubblica o un confronto ulteriore, il tema della riduzione del periodo di preannuncio nel caso delle centrali contenenti anche civici bianchi.

#### ***Le osservazioni degli operatori sulla proposta di riduzione delle tempistiche***

O10. In merito alla modalità individuata dall'Autorità per una riduzione delle tempistiche di preavviso, ossia l'utilizzo dell'informazione sulla disponibilità dei servizi forniti sulla rete finanziata pubblicamente, diversi operatori hanno evidenziato l'esistenza di criticità, come di seguito rappresentato.

O11. Un operatore fa presente che le informazioni sui piani di OF pubblicate da parte del MISE nel sito <https://bandaultralarga.italia.it> – che l'Autorità ha assunto quale fonte per individuare la data di effettivo completamento della rete da parte di OF nella specifica area di centrale – vengono spesso modificate e aggiornate e che le date effettive di completamento conseguite fino ad oggi non hanno quasi mai rispettato il cronoprogramma via via pubblicato. Fare riferimento a date “attese” di completamento incerte potrebbe peraltro portare a contenziosi.

O12. In maniera analoga, un altro operatore osserva che le previsioni di conclusione dei lavori sono, per loro stessa natura, non certe e, soprattutto, il grafico riportato al paragrafo 19 del testo in consultazione non rispecchia l'effettivo stato di avanzamento lavori del Piano BUL, che presenta un notevole ritardo di esecuzione. L'operatore, a dimostrazione di ciò, riporta un confronto tra i dati pubblicati nella delibera di consultazione ed i dati raccolti periodicamente dal *database* di Open Fiber sui Comuni raggiunti in FTTH, in FWA e in entrambe le tecnologie FTTH+FWA. In particolare, l'operatore sottolinea come, a titolo di esempio, al 1° maggio 2021, i Comuni per i quali è previsto l'“avvio commercializzazione FTTH/FWA” non sono circa 2.800 come riportato nel grafico al paragrafo 19, bensì soltanto 642.

O13. Secondo un altro operatore non è proponibile che gli operatori intraprendano le onerose e critiche attività di *switch-off* di una centrale sulla base di una previsione riportata sul sito del MISE, soggetto terzo rispetto a TIM e agli altri OAO, senza alcuna garanzia rispetto a tale previsione, tenuto peraltro conto delle criticità e dei ritardi maturati negli anni sul Piano BUL. L'operatore aggiunge che il sito *web* considerato dall'Autorità pubblica informazioni sulla copertura OF a livello di Comune e non a livello di singola centrale: ciò rappresenta una distorsione, in quanto un'area di centrale spesso non coincide con l'intero territorio di un Comune e, in alcuni casi, essa include civici che afferiscono a più Comuni diversi.

O14. Anche altri due operatori sottolineano che la “data di completamento” dei lavori da parte di OF è indicativa, ed in quanto tale potrebbe subire delle variazioni; pertanto, non può essere considerata come base per la ri-determinazione del termine di preavviso per l'avvio del *decommissioning* di una centrale; il file del MISE con le pianificazioni del rilascio della fibra da parte di Open Fiber nelle aree bianche, impiegato per effettuare le valutazioni riportate nel documento in consultazione, non appare fornire informazioni stabili su cui fare affidamento

O15. In generale, secondo un operatore, la proposta in consultazione porterebbe di fatto a prevedere *timing* di *switch off* diversi a seconda delle singole centrali, cosa che indurrebbe, in processi già così complessi, una diversità di gestione che si rifletterebbe in modo negativo sull'OAO e sulla clientela finale.

### ***Le proposte degli operatori per la riduzione delle tempistiche di decommissioning***

O16. Una società fa presente che il contesto che ha portato nella Delibera alla definizione di un limite di 24 mesi è notevolmente cambiato:

- OF ha sottoscritto le Convenzioni per i tre bandi BUL rispettivamente il 16 giugno 2017 (BUL 1), l'8 novembre 2017 (BUL 2) e il 3 aprile 2019 (BUL 3), impegnandosi a realizzare le reti NGA entro 36 mesi dalla sottoscrizione; ciò implica che la realizzazione delle infrastrutture previste dal BUL 1 avrebbe dovuto concludersi il 16 giugno 2020, quella del BUL 2 l'8 novembre 2020, mentre la realizzazione del BUL 3 dovrebbe concludersi il 3 aprile 2022; ad oggi, dei 5.636 comuni oggetto dei bandi BUL 1 e 2 ne risultano completati in fibra 940, tuttavia

tale ritardo di realizzazione non può incidere sul processo di trasformazione digitale e sul *decommissioning* delle centrali in rame;

- la Delibera ha accordato per le “aree bianche” un tempo di 24 mesi per far sì che, al momento della migrazione tecnica dei clienti, potesse essere utilizzata anche la rete NGA di altri operatori o quella realizzata da Open Fiber; tale tutela non ha più ragione di essere, secondo la società, in quanto, essendo trascorsi i tempi di *stand still* previsti dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato, TIM e gli altri operatori hanno ripreso a investire anche nelle aree bianche oggetto di bandi pubblici. Pertanto, ad oggi non è più corretto definire come “bianchi” tutti i civici appartenenti alle aree bianche oggetto dei bandi pubblici di cui al piano BUL, ed una quota significativa di tali civici potrebbe essere stata coperta da una o più reti UBB di operatori diversi da OF.

O17. Tenuto conto di quanto sopra e al fine di accelerare il processo di *decommissioning* della rete in rame e la transizione alle reti *ultrabroadband*, l’operatore propone di eliminare il riferimento dei 24 mesi dalla proposta in consultazione e mantenere, per dare avvio al processo tecnico di *switch off* dopo la pubblicazione dell’annuncio di cui al comma 2, art. 50 della Delibera, soltanto i riferimenti temporali di 12 mesi per le centrali non aperte all’ULL e di 18 mesi per quelle aperte a tali servizi.

O18. Un altro operatore, invece, ritiene che non esistano i presupposti per la modifica di quanto previsto al comma 5, art. 50 della Delibera, e chiede pertanto che venga mantenuto a 24 mesi il periodo di preavviso per le centrali a cui afferiscono civici appartenenti ad aree bianche; il periodo di preavviso è necessario agli OAO per la migrazione “naturale” dei propri clienti dalla rete *legacy* in rame di TIM verso soluzioni NGA, pertanto appare essenziale che la rete di OF sia pronta e in vendibilità all’inizio del periodo di preavviso o – quantomeno – durante il periodo di preavviso. Il periodo di preavviso di 24 mesi è appositamente più ampio rispetto al caso di assenza di aree bianche, proprio per fornire al mercato una alternativa alla centrale accorpante di TIM. La riduzione di tale periodo di preavviso andrebbe invece nella direzione opposta all’obiettivo originario dell’Autorità, producendo potenziali effetti distorsivi della concorrenza a indebito vantaggio della sola TIM.

O19. L’operatore ritiene inoltre che gli operatori debbano poter decidere autonomamente a quale fornitore *wholesale* poter ricorrere per l’erogazione di servizi *retail* nelle aree bianche. Ciò anche in considerazione della presenza sul mercato di altri operatori verticalmente integrati che stanno investendo nello sviluppo di proprie infrastrutture e che offrono servizi *wholesale* in concorrenza sia con l’*incumbent* che con Open Fiber. Affinché il processo di *switch-off* si riveli una opportunità nella direzione dello sviluppo e del consolidamento della concorrenza infrastrutturale e delle dinamiche competitive sul mercato dei servizi di accesso, piuttosto che uno strumento per consentire a TIM di fare *pre-emption* nelle aree oggetto di *decommissioning*, è fondamentale che il periodo di preavviso nelle centrali con civici bianchi non venga ridotto, in quanto l’unico effetto sarebbe ridurre le opportunità di scelta degli operatori.



O20. Secondo un operatore, la data di “*effettivo avvio della commercializzazione del servizio*” (FTTH e FWA) all’interno del comune da parte del Concessionario, rappresenta l’unico riferimento opportuno, tenuto conto:

- del disallineamento del *DB* di vendibilità di OF rispetto alle informazioni disponibili sul sito Infratel, che contiene dati non sempre aggiornati;
- che un Comune può subire una modifica nell’apertura commerciale per motivi esterni (ad es. permessi non concessi dagli enti locali, tempi necessari ad Infratel per completare i collaudi, etc.); se ciò si verificasse, la data di avvio del *decommissioning* tecnico stabilita con la nuova modalità dovrebbe subire una modifica per consentire una corretta applicazione del criterio nel tempo;
- che le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori vengono comunicate ad Infratel su base comunale, mentre la determinazione della data a partire dalla quale TIM può richiedere lo spegnimento della centrale viene determinata sulla base dei livelli di copertura raggiunti presso l’Area di Centrale, che non necessariamente coincide con l’area comunale;
- che la data di effettivo avvio della commercializzazione è trasparentemente nota a tutto il mercato, in quanto oggetto di pubblicazione da parte di Open Fiber.

O21. Lo stesso operatore propone inoltre di utilizzare le informazioni che l’Autorità aggiorna mensilmente (*Broadband MAP*), che forniscono una fotografia dettagliata e corretta dei servizi NGA disponibili, e che quindi tale strumento sia la base per le valutazioni di congruità della vendibilità di servizi NGA nell’area di centrale.

O22. Anche secondo un altro operatore le tempistiche andrebbero riviste sulla base della reale disponibilità dei servizi FTTH e FWA di OF; analogamente, un altro operatore intende la data di “*effettiva disponibilità della rete finanziata*” non come data di “*copertura*” di un determinato Comune ma piuttosto quale data di effettiva vendibilità tecnica delle UI afferenti ai civici di interesse.

### ***Le ulteriori osservazioni degli operatori***

O23. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato ulteriori osservazioni di più ampio respiro, non riferibili cioè alla sola modifica della modalità di applicazione dell’art. 50, comma 5 della Delibera, quanto piuttosto mirate alla possibilità di una revisione dell’intero processo di *decommissioning* della rete in rame di TIM e del relativo quadro regolamentare definito con la Delibera.

O24. A tal riguardo, due operatori hanno richiesto l’avvio di un Tavolo Tecnico di confronto tra tutti gli attori coinvolti, Autorità, TIM e gli altri Operatori, al fine di stabilire in via definitiva tutti gli aspetti necessari all’effettivo avvio e svolgimento del processo di *switch-off* annunciato. In seno a detto Tavolo Tecnico, secondo uno degli operatori andrebbe svolta un’accurata analisi di tutti gli impatti di natura tecnica, gestionale ed economica derivanti alla dismissione, individuando, per ogni centrale, quali siano i servizi presenti, quali siano le attività propedeutiche alla migrazione verso altra tecnologia e,

aspetto fondamentale, i costi relativi a tali operazioni sostenuti da tutti i soggetti coinvolti. Secondo l'operatore, andrebbero introdotti ulteriori correttivi regolamentari volti ad evitare che i costi diretti e indiretti correlati alle attività di migrazione ricadano sugli Operatori

O25. Lo stesso operatore ritiene opportuno evidenziare le criticità collegate alla migrazione della *customer base* interessata dal processo di *decommissioning*, ed in particolare la difficoltà di contattare e di persuadere il cliente al quale è necessario far sottoscrivere una nuova offerta commerciale a fronte di un possibile incremento della spesa mensile sostenuta; in taluni casi, il cliente non accetta il passaggio al servizio tecnologicamente avanzato, lasciando come unica alternativa all'operatore quella di una risoluzione unilaterale del contratto. Tale soluzione, sebbene consenta in definitiva lo spegnimento degli apparati ULL, è contraria ad ogni logica commerciale, in quanto lo scopo di ogni operatore economico è quello di incrementare la propria *customer base*.

O26. Per tali ragioni, appare indispensabile, secondo l'operatore che l'Autorità adotti delle misure straordinarie e specifiche in relazione alla tutela del consumatore; in particolare, andrebbero alleggeriti i vincoli e gli adempimenti attualmente in capo degli Operatori in merito alla gestione e alla comunicazione verso la clientela interessata dal processo di *switch-off*, al fine di agevolare la transizione della stessa verso i servizi di nuova tecnologia, conformemente a quanto già previsto nella Delibera (*cf.* comma 7 dell'art. 50) nonché con quanto stabilito dalla Direttiva che istituisce il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che al punto 25 stabilisce che (enfasi aggiunta) “Il principio secondo il quale gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa dell'Unione in modo tecnologicamente neutrale, ossia facendo in modo che un'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente non debba imporre l'uso di un particolare tipo di tecnologia né operi discriminazioni tra particolari tecnologie, *non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno per conseguire gli obiettivi del quadro normativo, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro radio. Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto del fatto che determinati mezzi di trasmissione presentano caratteristiche fisiche ed elementi architettonici che possono essere superiori in termini di qualità del servizio, capacità, costi di manutenzione, efficienza energetica, flessibilità gestionale, affidabilità, solidità e scalabilità e, in ultima istanza, di prestazioni, il che può riflettersi nelle azioni intraprese al fine di perseguire i vari obiettivi normativi*”.

O27. L'operatore ritiene pertanto ragionevole, nonché indispensabile, affinché il piano di dismissione delle centrali si realizzi in maniera completa ed efficiente, che l'Autorità stabilisca espressamente che *i*) il cliente non possa opporsi alla migrazione nei casi di evoluzione tecnologica, essendo il servizio di “atterraggio” qualitativamente superiore (linee UBB); *ii*) laddove egli intendesse esercitare il diritto di recesso, non possa richiedere la migrazione verso un servizio, di qualsivoglia tecnologia, offerto da un altro operatore, TIM compresa.

O28. Un altro operatore ritiene necessario adottare un approccio più generale, che metta al centro l'analisi del complesso delle regole individuate dall'art. 50, non solo il comma 5. Le tempistiche di preavviso, come stabilite dall'art. 50 comma 5, rappresentano solo una componente tra tutte quelle necessarie ai fini di una gestione efficiente del processo di *decommissioning*.

O29. Un intervento focalizzato sul solo comma 5 sarebbe, ad avviso dell'operatore, anti-competitivo; gli effetti derivanti da una simile modifica sarebbero infatti: *i)* positivi per TIM che spegnendo in anticipo le centrali obsolete, avrebbe evidenti risparmi economici; *ii)* negativi per gli OAO, che avendo meno tempo a disposizione, non potrebbero che andare incontro a costi maggiori per gestire la migrazione della propria *customer-base*, *iii)* negativi per la clientela finale che andrebbe incontro necessariamente a processi di migrazione forzata a scapito di una migrazione effettuata su base volontaria, per definizione più efficiente. L'operatore ritiene che molti dei principi riportati nell'art. 50 siano necessari, nel loro insieme, a massimizzare – se correttamente interpretati ed implementati – gli incentivi per tutti i soggetti coinvolti (TIM, gli OLO e i clienti finali), con l'obiettivo di rendere efficace ed efficiente il processo di *decommissioning* per tutti.

O30. In particolare, la società si riferisce a quanto stabilito dall'art. 50 comma 4, in base al quale TIM include le singole centrali nell'iter di *switch off* tenendo conto “*delle centrali già maggiormente migrate verso servizi NGA in modo volontario*”; questo principio dovrebbe trovare attuazione mediante la condivisione con tutto il mercato dello stato di avanzamento della copertura e del *take up* dei servizi NGA – aggiornata su base trimestrale – che sarebbe in grado di creare un contesto di trasparenza ed informazione condivisa dando la possibilità a tutti gli operatori di pianificare in maniera efficiente ed efficace il processo di migrazione della propria clientela. Da tale punto di vista, se con la proposta dell'Autorità di ridurre il termine del preavviso si introduce un certo grado di incertezza, la condivisione con il mercato delle informazioni già disponibili a TIM di cui al comma 4 avrebbe un effetto positivo su tutti i soggetti coinvolti, riducendo i potenziali rischi derivanti dalla suddetta riduzione.

O31. La società chiede pertanto l'applicazione del comma 4 dell'art. 50, nonché del comma 6, attraverso la condivisione della metodologia di misurazione dei parametri di copertura e *take up* dei servizi afferenti alle centrali oggetto di annuncio.

O32. Il secondo punto ritenuto importante dall'operatore riguarda il *c.d.* “regime economico agevolato”, art. 50 commi 10 e 11, che dovrebbe essere applicato a tutti i clienti già oggi migrabili da rete *legacy* a nuovi servizi NGA, senza cioè attendere l'annuncio di *decommissioning* da parte di TIM. Un'interpretazione in tal senso rafforzerebbe il meccanismo, creando un contesto in cui gli operatori saranno in grado, con maggiore autonomia, di definire le proprie politiche di comunicazione e migrazione della *customer-base*; ciò garantirebbe anche un beneficio più in generale sul tasso di penetrazione dei servizi NGA e sul raggiungimento del requisito del 60% di *take-up*. L'operatore ritiene che un'applicazione estesa del comma 10 avrebbe impatti positivi:

- su TIM, che beneficerebbe dell'effetto positivo generato sul tasso di *take up* NGA;

- sugli altri operatori, che beneficerebbero di una riduzione degli oneri di attivazione e disattivazione dei servizi *wholesale* e degli effetti positivi derivanti da una gestione più ordinata e autonoma della migrazione della propria *customer base*;
- sui clienti, che beneficerebbero della possibilità di essere migrati in maggior misura su base volontaria attraverso processi più efficienti, piuttosto che in maniera forzata, e beneficerebbero prima dei servizi innovativi NGA che andranno ad attivare.

O33. Come terzo punto, l'operatore sottolinea che l'impegno di TIM a dare corso al processo di *switch off* secondo il piano e le condizioni definite dal quadro normativo, con possibilità di modifica solo ed esclusivamente in circostanze eccezionali debitamente documentate e verificate (art. 50 comma 9), dovrebbe includere, quali "circostanze eccezionali", anche tutti i casi in cui l'analisi costi benefici dello spegnimento di singole centrali risultasse negativa in considerazione dei molteplici soggetti impattati (non unicamente riconducibili a TIM).

O34. A tal proposito, la società illustra il caso specifico delle centrali ULL incluse nel Piano di *decommissioning*, per alcune delle quali l'operatore è presente con propria infrastruttura (co-locazione, architettura di accesso e *backhauling*, fibre per servizi punto-punto FTTH, etc.); per queste centrali i costi necessari al trasloco dei servizi sono di particolare rilievo. La società ritiene pertanto che queste centrali dovrebbero essere analizzate una ad una per verificare l'impatto economico complessivo – ovvero non solo quello per TIM – derivante dallo spegnimento. Laddove risultasse un'analisi costi-benefici che rende diseconomico lo spegnimento della singola centrale, secondo l'operatore questa dovrebbe essere considerata come "caso eccezionale" che potrebbe giustificare una variazione del Piano approvato.

O35. In merito alle procedure di migrazione proposte da TIM, l'operatore sottolinea come nel perimetro regolamentare stabilito dal comma 50 debba rientrare l'analisi di tutti gli aspetti derivanti dallo spegnimento delle centrali in termini tecnici, operativi ed economici legati non solo ai servizi di accesso *wholesale* ULL, *bitstream*, WLR ed FWA ma anche a tutti quei servizi attivi presso le centrali e frutto di investimenti effettuati negli anni dagli OLO, non recuperabili a seguito di *switch off*. Pertanto, la società, ad integrazione, chiede all'Autorità di dare completa attuazione al comma 8 dell'art. 50, prevedendo lo svolgimento di un'analisi specifica volta ad individuare: 1) l'insieme dei servizi infrastrutturali frutto di investimenti da parte degli OAO presenti sulla singola centrale; 2) l'insieme delle attività necessarie alla cessazione e migrazione dei medesimi verso altra soluzione tecnologica; 3) le voci di costo derivanti da tali interventi sulla centrale in dismissione e sulla centrale di destinazione.

O36. Un altro operatore ritiene necessario che:

- sia chiarita urgentemente l'applicabilità delle condizioni economiche agevolate previste dall'articolo 50 già a partire dalla data dell'annuncio; l'operatore ritiene che questa misura sia l'unica assolutamente efficace in termini di stimolo alla migrazione e che consenta di usare una finestra temporale più ampia di quella prevista per la sola

migrazione forzata. Sarebbe poi opportuno prevedere altre forme di incentivo/ristoro dei costi di migrazione anche per tutti gli altri servizi infrastrutturali e/o non regolamentati;

- venga sospesa ogni approvazione di lotti di centrali sulle quali TIM può avviare il processo di *switch off* fino a quando tutti i chiarimenti e gli elementi per consentire la migrazione (processi, informazioni, etc) non siano stati resi disponibili.

O37. L'Operatore propone inoltre un'integrazione al comma 13 dell'art. 50 della Delibera che prevede che *“Gli OAO che risulteranno in ritardo rispetto alle tempistiche di cui al comma 7 perdono i benefici di cui ai commi 10 e 11”*; ciò al fine di tener conto che in tutte quelle situazioni per le quali le responsabilità di una eventuale incompletezza di migrazione alla data di scadenza non siano oggettivamente attribuibili al solo OAO, non è equo né proporzionato che l'OAO coinvolto debba magari restituire, ai sensi del comma 13, gli incentivi economici di cui ha beneficiato.

O38. La società sottolinea che l'annuncio di spegnimento di una centrale da parte di TIM deve rimanere ancorato al raggiungimento del 100% della copertura con reti NGA e che tale 100% non può essere legato a piani di copertura di TIM o di altri ma deve essere legato ad una copertura effettivamente realizzata e vendibile al momento dell'annuncio (con il ricorso in maniera residuale, non superiore al 2%, ai servizi FWA).

O39. Alla luce di tutto quanto sopra detto, l'operatore propone una versione modificata e integrata dell'art. 50 della delibera n. 348/19/CONS.